

PROVINCIA DELLA SPEZIA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 305

Prot. Gen. N. 71306

**OGGETTO: G.P. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN
S.U. - DITTA ENI SPA COD. CRED. 5 - CIG Z01076D44B**

L'anno Duemiladodici, addì ventisette del mese di Dicembre, in La Spezia e presso la
Residenza Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell'art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE - VIOLA PIER LUIGI, così
nominato con provvedimento del Commissario straordinario n. 60150 del 2.11.2012.

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;

Visto lo statuto provinciale e il T.U.E.L. n. 267/18.8.2000;

Visto l'art. 26, c. 3-3 bis, legge 488/1999;

Vista la Deliberazione CS n. 105 dell'11.10.2012 di approvazione del bilancio 2012;

Vista la Deliberazione CS n. 172 del 16.11.2012 con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio 2012 richieste dal Settore 7;

Vista la Deliberazione CS n. 238 in data 05.12.2012 con la quale veniva impegnato, tra l'altro, l'importo di € 21.080,00 per la fornitura di buoni gasolio per i mezzi in dotazione al servizio viabilità, acquistandoli dalla ditta TOTAL ERG, attraverso l'adesione alla Convenzione Consip (ex art. 26, c. 3-3 bis, legge 488/1999) che risultava attiva alla data del 05.12.2012 per i lotti 1 e 3;

Verificato che la Convenzione Consip con la TOTAL ERG è scaduta in data 10.12.2012, per cui non è più possibile richiedere l'ordinativo di fornitura buoni alla suddetta ditta e quindi deve essere revocato l'impegno n. 1098 di € 21.080,00, a suo tempo assunto per la predetta ditta nella DCS 238/2012;

Verificato altresì che è stata attivata in data 11.12.2012 la Convenzione Consip con la ditta ENI S.p.A. che risulta essere ad oggi la sola ditta fornitrice di buoni gasolio per i lotti 1 - 2 e 3;

Vista la lettera K) delle premesse e l'art. 4 della Convenzione su indicata, nella quale si dà atto che:

- la stessa è stata aggiudicata ad un unico aggiudicatario per tutti e tre i lotti
- l'aggiudicatario ha offerto i medesimi sconti su tutti i tre i lotti
- ciascuna Amministrazione può liberamente emettere Ordinativi di fornitura – anche pari o superiori a euro 25.000,00 - a valere su una delle tre predette Convenzioni, tutte stipulate ed attive, senza dover rispettare le percentuali di acquisto indicate nel Disciplinare di gara;
- il fornitore ha facoltà di non accettare e quindi di non dare esecuzione ad Ordinativi di fornitura relativi a Buoni Acquisto per un importo nominale complessivo inferiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- la convenzione è attiva per 24 mesi a decorrere dall'11/12/2012;

Ritenuto quindi di impegnare l'intero importo di € 21.080,00 non più utilizzabile per TOTAL ERG, per la ENI S.p.A.;

Visto il verbale di S.U. del Settore 7 prot. n. 69736 del 15.12.2012, dal quale si evince la necessità di acquistare immediatamente in somma urgenza, n. 2100 buoni carburante per il rifornimento ai mezzi in dotazione al servizio viabilità che devono operare in somma urgenza mediante interventi in diretta amministrazione ex art. 125, D.L. vo 163/2006, per un importo stimato in € 21.000,00 sempre a valere sul su indicato impegno;

Visto l'art. 191, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mod. dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in base al quale per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194 del citato

D.L. vo 267/2000, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto applicabile la suddetta disposizione anche al caso di specie;

Visto l'articolo 194, c. 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. Sentenze esecutive;
- b. Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 del D. L. vo n. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d. Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del D.L. vo n. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Accertato che l'acquisizione delle sopra indicate prestazioni ha determinato l'utilità e l'arricchimento dell'ente in quanto si è reso necessario per l'Ente procedere all'attivazione degli interventi necessari a eliminare lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Considerato che il pagamento di dette prestazioni è obbligo di legge, ai sensi degli artt. 143-144, D.P.R. 207/2010;

Ritenuto di dover adottare, assunti i poteri del Consiglio, il provvedimento di riconoscimento di dette spese sussistendo i presupposti di cui all'articolo 194, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del D.L. vo n. 267/2000, nei limiti dell'accertata utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Accertato che non risulta applicabile il disposto ex art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito dalla legge 102/2009 in merito alla programmazione dei pagamenti susseguenti al presente provvedimento di impegno, stante la procedura di somma urgenza che, ai sensi art. 176 del DPR 207/2010, prevede l'ordine di esecuzione senza "alcun indugio" trattandosi di intervento imprevisto, imprevedibile e non programmabile, la cui copertura finanziaria è dovuta ai sensi dell'art. 191, D.L. vo 267/2000 entro i termini ivi previsti;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore 7, ing. Giotto Mancini, quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'**art. 49, comma 1 del D.L. vo n. 267/2000** dal dirigente dei servizi finanziari, dr. Marco Casarino;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante del presente atto;

2. di approvare l'acquisto in somma urgenza di n.2100 buoni carburante, per un importo stimato in € 21.000,00 dalla ditta ENI S.p.A., individuato come indispensabile per poter operare in diretta amministrazione in somma urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumità;
3. di dare atto che la Convenzione Consip con la ditta TOTAL ERG è scaduta in data 10.12.2012, come specificato in premessa e quindi deve essere revocato l'impegno n. 1098/2012 a suo tempo assunto;
4. di acquistare buoni carburante per il rifornimento ai mezzi in dotazione al servizio viabilità, avvalendosi della ditta ENI S.p.A. con sede in Roma, attraverso l'adesione alla Convenzione Consip (ex art. 26, c. 3-3 bis, legge 488/1999) che risulta attiva dall'11.12.2012 per i lotti 1 - 2 e 3, come meglio specificato in premessa;
5. di impegnare l'importo complessivo di € 21.080,00, comprensivo dell'importo di cui al punto 1), con imputazione al bilancio 2012 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto) **così suddiviso:**

Titolo 1° Intervento 02

CAP. 11816 CAN 60121 VEC 22 IMP. *

Importo € 21.080,00 ENI SPA **COD. CRED. 5**

6. di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18, D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012;
7. di provvedere ai sensi dell'art. 191 D. Lgs 267/2000 mediante successivo atto da adottarsi assunti i poteri del Consiglio provinciale;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

FIASELLA MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

VIOLA PIER LUIGI
